

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 9 maggio 2014, n. 10140

Integrale

Cassa edile - Pagamenti delle prestazioni assistenziali nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa - Non sorge automaticamente con l'instaurazione del rapporto di lavoro - Subordinato al versamento delle somme da accantonare da parte del datore di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizio - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18452-2012 proposto da:

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 209/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 16/02/2012, depositata l'01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'articolo 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis e 375 cod. proc. civ.: " (OMISSIS) adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna della convenuta (OMISSIS) al pagamento dell'importo di euro 2.9333,69 a titolo di prestazioni assistenziali. Il Tribunale accoglieva la domanda. La decisione era confermata dalla Corte di appello di Catanzaro. Riteneva il giudice del gravame, sulla base ad alcune affermazioni di questa Corte (Cass. n. 13300 del 2005, n. 7050 del 2011) in ordine alla funzione di garanzia dell'unitarietà e dell'effettività del pagamento in favore dei lavoratori, connesse al meccanismo dell'accantonamento, che la Cassa edile era tenuta a provvedere al pagamento delle somme accantonate dal datore di lavoro a prescindere dal versamento delle stesse ed evidenziava che a fronte di tale obbligo si poneva la legittimazione della Cassa ad agire direttamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento delle somme omesse. Indicazioni in senso contrario non erano rinvenibili nella disciplina collettiva ed in particolare nell'articolo 18 CCNL 2004, razione temporis applicabile alla fattispecie. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Cassa edile sulla base di tre motivi.

Con il primo ha dedotto la contraddittorietà di motivazione per avere il giudice di appello, pur avendo accertato che il datore di lavoro non aveva denunciato alla Cassa l'inizio della prestazione lavorativa né aveva depositato l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, ritenuto l'Ente comunque tenuto a erogare la prestazione.

Con il secondo ha dedotto la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione per avere il giudice di appello ritenuto l'obbligo contrattuale della Cassa edile al recupero degli accantonamenti nei confronti del datore di lavoro correlato al dovere della stessa di anticipare le somme non versate dal datore.

Con il terzo ha dedotto la violazione degli articoli 1269, 1270 e 1271 cod. civ. e dell'articolo 18 CCNL per le imprese edili. In particolare, richiamate le norme civilistiche disciplinanti la delegazione di pagamento, alla quale è riconducibile il rapporto datore di lavoro - lavoratore - Cassa edile, ha sostenuto che in base alle stesse, la Cassa delegata poteva opporre al lavoratore delegatario le eccezioni opponibili al delegante datore di lavoro; tale la mancata alimentazione del rapporto di provvista al quale il datore di lavoro era tenuto in base all'articolo 18 CCNL 2004. Ha censurato la interpretazione della richiamata norma collettiva, come non ostativa al riconoscimento della possibilità per il lavoratore di ottenere dalla Cassa le prestazioni previste pur in assenza di effettivo versamento da parte del datore e sostenuto che tale norma, nel disciplinare il meccanismo dell'accantonamento, in realtà condizionava all'effettivo versamento delle somme accantonate la corresponsione del trattamento agli operai iscritti.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Questa Corte, in coerenza con precedenti pronunzie, ha di recente puntualizzato che "L'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, cioè che da origine al rapporto delegatorio. (Cass. n. 6869 del 2012). A tale affermazione è pervenuta muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. Ha quindi osservato che "L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti. Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori). Discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo. Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex articolo 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006). In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l'obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare."

Non essendosi il giudice di appello uniformato ai principi sopra evocati, il Collegio, riunito in camera di consiglio, valuterà se il terzo motivo di ricorso sia manifestamente fondato risultandone assorbiti il primo ed il secondo e, conseguentemente, le eccezioni di inammissibilità riguardo a tali motivi formulate nel controricorso.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della originaria domanda.

Considerati gli esiti del giudizio di merito, favorevoli all'originario ricorrente, e le obiettive difficoltà ricostruttive della disciplina di riferimento, si ritiene di compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell'intero processo.